

RG 2432/11



SENTENZA	
n°	1024/2013
depositata il	17, MAG. 2013
cronologico	5682
repertorio	2176

oggetto: Appello avverso

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Venezia, terza sezione civile, nella persona del giudice unico dott. Marco Campagnolo ha pronunciato la seguente

sent. del giudice
di Pace di Mestre
n. 1569 del 6.10.10

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 2432-2011 del ruolo generale
promossa da Allianz s.p.a.
con procuratore domiciliatario l'avv. Cesare

contro

[REDACTED]

con procuratore domiciliatario l'avv. Davini;

oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Mestre, n. 1569 del 6.10.2010.

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che Allianz s.p.a. in riforma dell'impugnata sentenza ha chiesto di

- dichiarare improponibile la domanda di Gestioni & Servizi s.r.l. per violazione dell'art. 145, 148 cod. ass.;
 - dichiarare la nullità della cessione di credito stipulata da [REDACTED], il conseguente difetto di titolarità del credito azionato in capo alla predetta società, l'insussistenza del credito in capo al cedente;
 - rigettare la domanda proposta da [REDACTED] contro Allianz s.p.a.;
 - condannare alla rifusione delle spese;
- i motivi di appello sono: improponibilità della domanda; nullità della cessione del credito; difetto di legittimazione del cedente;

rilevato che la convenuta si è costituita chiedendo di

M

- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 ult. comma c.p.c.;
- confermare la sentenza di primo grado;
- rigettare tutte le domande proposte da Allianz s.p.a. perché infondate in fatto e in diritto;
- condannare alla rifusione delle spese di lite;

considerato che il giudice di pace ha condannato Allianz s.p.a. a risarcire il danno a Gestioni & Servizi, liquidandolo nell'importo di € 435,73, oltre rivalutazione e interessi, spese di c.t.u. e spese di lite;

considerato che il giudice di pace ha escluso la violazione dell'art. 145 cod. assicurazioni, nonché l'incompetenza del giudice adito, mentre ha ritenuto valida ed efficace la cessione del credito intervenuta fra il Bernardi e Gestioni & Servizi;

nel merito, ha accolto la domanda proposta da Gestioni & Servizi, e ha ritenuto che Allianz ne abbia tacitamente riconosciuto la fondatezza «...inviando un importo sebbene inferiore a quello dovuto...», ovvero € 1.926,00 versati a mezzo bonifico bancario;

considerato che il versamento dell'importo prima della causa è un fatto incontestato; in proposito l'appellata ha precisato che ogni astratta disquisizione è superata dall'offerta di Allianz s.p.a. mediante invio di assegno all'ordine di [redacted] per l'importo di € 1.926,00; la stessa Allianz s.p.a. ha richiamato l'offerta e il pagamento della somma nella comparsa di costituzione e risposta (pagg. 7s.): «...è evidente che la declaratoria di nullità del negozio di cessione travolgerà anche il pagamento di € 1.926,00 già effettuato dalla deducente in favore dell'attrice di cui viene dato atto nella citazione introduttiva (alla p. 3)...»;

ritenuto che tale contegno costituisca un elemento idoneo a dirimere l'intera questione, nel senso che vi è un'incompatibilità assoluta tra il comportamento della compagnia Allianz e la volontà della medesima di contestare la pretesa di [redacted]; in altre parole, nel pagamento dell'importo suddetto, effettuato senza riserve di sorta che non sono state neppure menzionate, è necessariamente insita l'inequivocabile volontà di riconoscere la fondatezza della pretesa avversaria;

ritenuto che non vi sia alcuna residua possibilità di



Sent. 2024/13

diversa interpretazione, per quanto Allianz abbia sostenuto che il pagamento fu fatto a un soggetto che non era titolare del credito, essendo nulla la cessione stipulata a suo favore; infatti, l'indebito soggettivo ex persona creditoris (che ricorre quando il debito di chi ha eseguito il pagamento esiste, ma non verso colui che lo ha ricevuto, ovvero quando il solvens è debitore ma l'accipiens non è suo creditore), è una fattispecie assimilabile all'indebito oggettivo, che deve ritenersi regolata dall'art. 2033 c.c.: di conseguenza, ad abilitare il solvens a ripetere quanto indebitamente pagato è sufficiente l'obbiettiva inesistenza di una legittima causa solvendi; tuttavia, come è già stato affermato dall'ufficio intestato in causa analoga, «...non appare fondata l'eccezione di nullità del contratto di cessione [dedotta da Allianz quale presupposto per la conditio indebiti], dal momento che non è stato provato che l'operazione economica svolta dalla Gestioni & Servizi abbia avuto natura di finanziamento» (vd. trib. Venezia, sent. n. 563 del 3.12.2010);



ritenuto che la modesta rilevanza della materia del contendere, lo svolgimento e l'esito della lite impongano di compensare le spese;

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. rigetta l'appello proposto da Allianz s.p.a. e conferma la sentenza impugnata;
2. compensa fra le parti le spese di lite.

Venezia, 16.4.2013.

Il Giudice

Marco Compagnolo

DEPOSITATO

17 MAG. 2013

IL CANCELLIERE

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Elisabetta Dell'era

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 Elisabetta Dell'era

[Signature]

06 GIU. 2013

UFFICIO DELLA SEGRETERIA
 DELLA PROCURATORIA GENERALE
 DEL GIUDIZIO. *AV. DAVINI*